

mensile posticipato di L. 1.100.- in conto riinter-
 ressurea che verrebbe corrisposta, a fine d'anno,
 sulla produzione realizzata - in dipendenza
 della specifica opera di propaganda o di acqui-
 sizione effettuata dall'interessato, sia direttamen-
 te con la Direzione Generale, sia per il tramite
 dell' Agenzia Generale di Roma - nella mi-
 sura seguente:

fino a 20 milioni di capitali assicurati
 il 2% dei capitali stessi;

per l'eccedenza e fino
 a 40 milioni di capitali assicurati 1,50% dei
 capitali stessi;

per l'eccedenza e fino
 a 60 milioni di capitali assicurati 1% dei
 capitali stessi;

oltre i 60 milioni di capitali assiu-
 rati nessuna ulteriore riinterressura.

A titolo di rimborso spese, a forfait,
 per i giorni in cui l'interessato - previa autoriz-
 zazione della Direzione Generale - dovrà recarsi
 fuori Roma per lo svolgimento del suo lavoro,
 una diaria di L. 25, da elevarsi a L. 45 nei
 casi di pernottazione, oltre il rimborso delle spe-
 se ferroviarie in 1^a classe sulla rete delle F.F.S.F.